

Delibera n° 1247

Estratto del processo verbale della seduta del
7 agosto 2020

oggetto:

LR 31/2015, ART 7 - PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2020 - APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianni CORTIULA

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'art. 3 (Funzioni della Regione) della legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2015 "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate" che stabilisce al comma 1 che la Regione provvede, mediante la struttura competente in materia di immigrazione, alla programmazione e gestione delle politiche migratorie, curando in tale ambito l'attuazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea al fine di favorire l'integrazione sociale, culturale e civile delle persone straniere immigrate e, al comma 2 lettera a), che la Regione provvede ad adottare i relativi Programmi annuali;

Visto l'art. 7 (Programma annuale) della medesima l.r. 31/2015 che dispone che il Programma annuale:

- è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione e previo parere della Commissione consiliare competente;
- definisce le azioni di settore, le modalità di attuazione, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili, nonché definisce i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi previsti;

Richiamata integralmente la DGR n. 1107 del 17 luglio 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di **Programma immigrazione 2020**, in conformità all'art. 7 comma 1 della l.r. sopra citata, nel testo sotto riportato:

Azione	
<p>1 "Rimborso Enti locali per MSNA"</p>	<p><u>Soggetti beneficiari:</u> Enti locali (in forma singola o aggregata)</p> <p><u>Descrizione:</u> azione finalizzata ad assicurare la collocazione di Minori stranieri non accompagnati (MSNA) in idonee strutture, a seguito del loro affidamento da parte del Tribunale per i Minorenni.</p> <p>Gli Enti locali che intendono accedere al rimborso della Regione, garantiscono la promozione presso le Comunità di accoglienza di attività educative finalizzate ad orientare i MSNA in percorsi di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.</p> <p>Gli Enti locali provvedono, in conformità alle indicazioni diramate dalla Regione, ad inviare le richieste di rimborso delle spese sostenute (al netto degli importi già richiesti alle Prefetture di competenza). Presupposti che devono essere garantiti dalle Comunità di accoglienza agli Enti locali e da questi ultimi alla Regione (mediante apposite attestazioni) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione che presso le Strutture di accoglienza sono garantite adeguate misure di cura, educazione e vigilanza dei minori e che le uscite, autorizzate e concordate, avvengono solo su autorizzazione del Responsabile della struttura nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e 21.00. Eventuali uscite nella fascia oraria tra le ore 21.00 e 07.00 sono concesse solamente in accordo con il Tutore e/o l'assistente sociale, previa richiesta scritta e motivata dal Responsabile della struttura. Durante le uscite autorizzate i minori di età pari o inferiori ai 14 anni devono essere accompagnati dal personale della struttura; - avvio a corsi di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana; - avvio ai percorsi formativi finalizzati all'assolvimento dell'obbligo scolastico; - avvio ai corsi/percorsi di formazione/qualificazione professionale finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro; - assistenza informativa generale sulla condizione giuridica del MSNA, finalizzata a fornire nozioni di carattere generale sulla legislazione italiana ed europea in materia; - stipula di polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a terzi, dai minori accolti;

	<ul style="list-style-type: none"> - tenuta del registro presenze/assenze, regolarmente sottoscritto dal responsabile della struttura, con l'indicazione dei motivi delle assenze; - impegno di immediata segnalazione alle autorità competenti in caso di allontanamento arbitrario; - dichiarazione che presso la comunità è presente un regolamento di funzionamento illustrato agli ospiti MSNA, - dichiarazione attestante che presso la comunità è presente: <ul style="list-style-type: none"> a) un responsabile del servizio al quale spetta la supervisione e il controllo dell'attività e il collegamento corretto e costante con l'Amministrazione comunale e con la Regione; b) un adeguato numero di educatori rapportato alla composizione del gruppo di minori stranieri non accompagnati in termini di fascia d'età e caratteristiche individuali dei componenti del gruppo, orientativamente il rapporto educatori/minori è stimato in misura non inferiore ad 1/15. <p>La Regione sostiene le spese di accoglienza e ospitalità, al netto dei rimborsi richiesti al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di competenza del Ministero dell'Interno (tramite le Prefetture di competenza).</p> <p>Le domande di rimborso sono ammissibili se accompagnate dalle attestazioni sopra citate, si considerano aventi validità annuale e devono essere consegnate all'ufficio competente una sola volta per anno di riferimento e per ciascuna struttura, in occasione della prima domanda di rimborso annuale. Inoltre, attestazioni relative a strutture di recente collaborazione con l'ente locale e non già dichiarate in occasione delle precedenti domande, devono essere trasmesse unitamente alla prima richiesta di rimborso utile.</p> <p><u>Modalità di attuazione:</u> avviso diretto</p> <p><u>Criteri di assegnazione:</u> quantitativi (calcolati per ciascun MSNA sul numero di giornate in accoglienza)</p> <p><u>Spese ammissibili:</u> dal 4° trimestre 2019, in analogia al Fondo nazionale per l'accoglienza di MSNA e straordinarie dovute all'emergenza sanitaria.</p>
<p>2 "Rimborso Enti locali per Neomaggiorenni"</p>	<p><u>Soggetti beneficiari:</u> Enti locali (in forma singola o aggregata)</p> <p><u>Descrizione:</u> la Regione, nell'ambito del c.d. "proseguo amministrativo", interviene per sostenere gli Enti locali che risultano affidatari di neomaggiorenni.</p> <p>In analogia all'azione 1 "Rimborso Enti locali per MSNA", gli Enti locali che intendono accedere al contributo per "neomaggiorenni", devono assicurare, mediante apposite attestazioni fornite dalle Comunità di accoglienza, che le stesse, congiuntamente alle altre istituzioni coinvolte, perseguono gli obiettivi definiti dal Tribunale per i minorenni e che, per il completamento del percorso, intendono prevedere anche attività di contrasto alle condotte devianti con il controllo e il monitoraggio dell'intero percorso, nonché la conclusione immediata qualora si conseguano anticipatamente gli obiettivi prefissati.</p> <p>Gli Enti locali affidatari e le Comunità di accoglienza da loro individuate, al fine di garantire la corretta programmazione delle attività, collaborano per garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e per il massimo contenimento dei costi in relazione alla maggiore età, prevedendo esclusivamente i servizi ritenuti e risultanti indispensabili.</p>

	<p><u>Modalità di attuazione:</u> avviso diretto</p> <p><u>Criteri di assegnazione:</u> quantitativi (calcolati sul numero di giornate in accoglienza)</p> <p><u>Spese ammissibili:</u> dal 4° trimestre 2019, in analogia al Fondo nazionale per l'accoglienza di MSNA e straordinarie dovute all'emergenza sanitaria</p>
Totale previsione spesa Azione 1 e 2	7.050.000,00 euro (capitoli 5014 e 5143)
3 "FVG contro la TRATTA"	<p><u>Soggetti beneficiari:</u> soggetti privati iscritti nell'apposita sezione del registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono in Friuli Venezia Giulia attività a favore degli immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394</p> <p><u>Descrizione:</u> l'Azione prevede la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla prosecuzione della terza edizione del Bando emesso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere progetti territoriali di prevenzione e contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, in conformità al "Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (PNA) per gli anni 20016-2018". L'importanza che riveste tale progettualità nell'ambito della lotta contro la tratta in Friuli Venezia Giulia è comprovata da una consolidata esperienza pluriennale; mediante la partecipazione al bando suddetto risulta infatti possibile garantire la continuità delle attività, con la previsione di poter effettuare interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo contatto per l'emersione di potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati; - identificazione delle vittime anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; - protezione immediata e prima assistenza sanitaria, legale, psicologica, accoglienza residenziale o semiresidenziale, con particolare attenzione ai minori non accompagnati; - accompagnamento all'ottenimento del permesso di soggiorno; - empowerment, orientamento, formazione e reinserimento lavorativo; - integrazione sociale o rientro volontario assistito nei Paesi d'origine. <p><u>Modalità di attuazione:</u> avviso</p> <p><u>Criteri di assegnazione:</u> in proporzione al numero di accoglienze e alle specificità dei soggetti attuatori</p> <p><u>Spese ammissibili:</u> in conformità all'Avviso statale</p>
Totale previsione spesa Azione 3	cofinanziamento 50.000,00 euro (capitolo 5014)
4 "Misure di raccordo con altri Stati"	<p><u>Soggetti beneficiari:</u> Comune che in FVG ha la maggiore presenza di MSNA di origine kosovara</p> <p><u>Descrizione:</u> l'azione è indirizzata al completamento dell'intervento 2.5 "Misure di raccordo con altri Stati" previsto dal Programma immigrazione 2019, nell'ambito della progettazione di forme di cooperazione internazionale con alcuni dei paesi di provenienza dei MSNA. In particolare, la fase b) sperimentale, prevede l'elaborazione ed attuazione</p>

	<p>di un progetto da attuare con il Comune che in FVG ha la maggiore presenza di MSNA di origine kosovara e le amministrazioni locali estere, per definire e attuare un progetto "pilota" di cooperazione internazionale/interregionale e per individuare misure di supporto (non propriamente economiche) agli Stati di partenza (es. Kosovo). L'obiettivo di lungo periodo intende gradualmente perseguire una migrazione regolare e controllata, valutando l'opportunità di accordi bilaterali fra Stati/Regioni, anche sulla base dei risultati ottenuti dall'attuazione della fase a) di studio e ricerca, realizzata in collaborazione con le Università di Trieste e Udine.</p> <p><u>Modalità di attuazione:</u> avviso</p> <p><u>Criteri di assegnazione:</u> qualitativi da definire nelle procedure di selezione</p> <p><u>Spese ammissibili:</u> risorse umane e materiali</p>
Totale previsione spesa Azione 4	100.000,00 euro (capitolo 5014)
5 "Fondo di rotazione e garanzia"	<p><u>Soggetti beneficiari:</u> Enti del Terzo Settore (uno per provincia) aventi comprovata esperienza pluriennale con l'Amministrazione Regionale nel settore dei servizi informativi per la casa, tenuto conto della necessità di garantire una continuità nella gestione del fondo stesso.</p> <p><u>Descrizione:</u> Il Fondo di rotazione e garanzia, gestito in continuità con le annualità precedenti e in collaborazione con le Agenzie sociali per la casa presenti sul territorio, è finalizzato alla concessione di micro prestiti non onerosi a favore di soggetti in stato di bisogno abitativo per il pagamento di spese attinenti alla stipula e all'avvio dei contratti di locazione. I beneficiari dei prestiti restituiscono in rate mensili gli importi concessi, garantendo così il mantenimento del fondo stesso per la concessione di nuovi prestiti ad altri soggetti richiedenti. Per l'anno in corso, considerata la complessiva disponibilità del fondo e il principio di rotazione del fondo stesso, non si prevede uno stanziamento ulteriore di risorse, ma la gestione continuativa e in convenzione del fondo già in dotazione.</p> <p><u>Criteri di assegnazione:</u> la quota assegnata ad ogni soggetto attuatore è determinata in proporzione alla popolazione residente extracomunitaria (fonte ISTAT ultima rilevazione) e al fabbisogno manifestato da ciascun soggetto gestore.</p> <p><u>Spese ammissibili:</u> spese sostenute per la gestione e il funzionamento del fondo</p>
Totale previsione spesa Azione 5	0,00 euro

Ricordato che oltre alle specifiche risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio regionale, sono annualmente messe a disposizione risorse statali ed europee per interventi di potenziamento e qualificazione degli interventi attribuiti alla Regione da leggi statali e dalla normativa dell'Unione europea al fine di favorire l'integrazione sociale, culturale e civile delle persone straniere immigrate;

Rilevato inoltre che, in ordine alla situazione d'emergenza sanitaria da COVID-19, l'attuazione degli interventi previsti in attuazione del Programma 2019, approvato con DGR n. 838 del 24 maggio 2019, ha subito un forte rallentamento imprevisto e non imputabile alla responsabilità dei soggetti beneficiari dei contributi;

Considerato pertanto, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse già stanziato e impegnate, di prevedere una proroga al 31 marzo 2021 dei termini stabiliti da provvedimenti di attuazione del Programma immigrazione 2019;

Dato atto altresì che, in relazione alla realizzazione di attività che non comportano spese dirette a carico della Regione, proseguono in continuità e in conformità alla LR 31/2015 le attività per la tenuta dell'elenco mediatori (art. 20 commi 2, 2bis e 2ter), dell'osservatorio immigrazione (art. 8), per la predisposizione del regolamento requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati (art. 14 comma 1 bis) e per favorire i rimpatri;

Ritenuto, ove non previsto diversamente per legge, di definire in novanta giorni il termine per la conclusione dei procedimenti contributivi avviati ai sensi del presente programma, stabilendo che tale termine decorre dalla data di scadenza di presentazione delle domande e che il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto di concessione;

Evidenziato inoltre che anche per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della l.r. 31/2015, è previsto il rimborso in misura pari al 100 per cento delle spese che restano a carico dei Comuni per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture;

Considerato che non risulta possibile stabilire con certezza la previsione di spesa necessaria per soddisfare il fabbisogno finanziario e poter dare completa attuazione alle Azioni 1 "Rimborso Enti locali per MSNA" e 2 "Rimborso Enti locali per Neomaggiorenni", previsti nel Programma in oggetto;

Ritenuto pertanto, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di individuare fin d'ora le Azioni 1 e 2 sopra citate per l'allocazione di eventuali risorse che si rendessero disponibili in corso d'anno;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 3 agosto 2020, estratto n. 29/2020;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 4 agosto 2020 dalla VI Commissione permanente del Consiglio regionale;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre all'approvazione definitiva della Giunta regionale la presente proposta di Programma immigrazione 2020;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, in via definitiva, la presente proposta di "Programma immigrazione 2020", come riportata in premessa.
2. Di individuare le Azioni 1 "Rimborso Enti locali per MSNA" e 2 "Rimborso Enti locali per Neomaggiorenni" per l'allocazione di eventuali risorse che si rendessero disponibili in corso d'anno.
3. Di disporre, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse stanziato e impegnate, una proroga al 31 marzo 2021 dei termini stabiliti dai provvedimenti di attuazione del Programma immigrazione 2019.

4. Di stabilire che il termine per la conclusione dei procedimenti contributivi avviati ai sensi del presente programma è di novanta giorni che decorrono dalla data di scadenza di presentazione delle domande con conclusione del procedimento ad avvenuta adozione dell'atto di concessione.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE